



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 92 del 31/01/2024

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi del Molise, Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 - extra Rete Formativa -. Autorizzazione frequenza dott. Daniele Sacchi.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 31/01/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Angela Annechiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi del Molise, Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 - extra Rete Formativa -. Autorizzazione frequenza dott. Daniele Sacchi.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- con Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 e ss.mm.ii., sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica, di cui questa Azienda risulta accreditata per la disciplina di patologia e biochimica clinica;
- l'art. 1.2 dell'Allegato 1 al predetto decreto prevede che "...*al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi.*";
- con PEC del 21/12/2023, la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica dell'Università degli Studi del Molise, ha chiesto la disponibilità ad autorizzare lo svolgimento alla frequenza *Extra Rete Formativa*, presso la U.O.C. Patologia Clinica di questa A.O.R.N., del dott. Daniele Sacchi, studente specializzando del predetto ateneo mediante sottoscrizione di appropriato atto convenzionale individuale;

Considerato che

il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica dell'Università degli Studi del Molise, con verbale n. 3 del 15/11/2023, ha concesso il *Nulla Osta* alla frequenza *Extra Rete Formativa* presso la U.O.C. Patologia Clinica di questa A.O.R.N. del dott. Daniele Sacchi;

Preso atto che

il Direttore U.O.C. Patologia Clinica, dott. Arnolfo PetruzzIELLO, ha espresso il proprio assenso all'accordo di cui trattasi, sottoscrivendo, al contempo, il Progetto Formativo inerente la tipologia di formazione prevista;

Precisato che

- gli oneri assicurativi per il periodo di formazione dello specializzando saranno a carico dello stesso, ai sensi dell'art. 9 dello schema convenzionale;
- lo specializzando sarà dotato di *badge* elettronico che permetterà di poter rilevare le presenze occorrenti a completare il periodo formativo stabilito dall'*ateneo* molisano;
- il referente per l'attuazione dell'accordo ed il *tutor* per lo svolgimento delle attività dello specializzando disciplinate nel progetto formativo, sono individuati nella persona del dott. Arnolfo PetruzzIELLO, Direttore U.O.C. Patologia Clinica di questa A.O.R.N.;

Letto

lo schema dell'accordo, di cui copia è allegata alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

di poter stipulare convenzione con la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica dell'Università degli Studi del Molise, relativa alla formazione medico specialistica nella medesima disciplina del dott. Daniele Sacchi, in ambito *extra rete formativa*, per l'A.A. 2023/2024, anno di corso III, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto convenzionale al 31/10/2024 e/o fino ad un massimo di 18 mesi, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di dare attuazione all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;
2. di stipulare convenzione con la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica dell'Università degli Studi del Molise, relativa alla formazione medico specialistica nella medesima disciplina del dott. Daniele Sacchi, in ambito *extra rete formativa*, per l'A.A. 2023/2024, anno di corso III, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto convenzionale al 31/10/2024 e/o fino ad un massimo di 18 mesi;
3. di precisare che lo specializzando sarà dotato di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti allo stesso per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. di incaricare quale referente e *tutor* per l'attuazione dell'accordo, dott. Arnolfo Petruzzello, Direttore U.O.C. Patologia Clinica di questa A.O.R.N.;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Servizi Sanitari, alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Appropriately ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione, Patologia Clinica, al Datore di lavoro delegato, al Servizio Prevenzione e Protezione e all'Università degli Studi del Molise;
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la possibilità di permettere allo studente di avviare il percorso formativo di cui trattasi.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

Acquisiti i pareri del Direttore sanitario, dott.ssa Angela Anecchiarico, e del Direttore amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **DARE ATTUAZIONE** all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;
2. **STIPULARE** convenzione con la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica dell'Università degli Studi del Molise, relativa alla formazione medico specialistica nella medesima disciplina del dott. Daniele Sacchi, in ambito *extra rete formativa*, per l'A.A. 2023/2024, anno di corso III, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto convenzionale al 31/10/2024 e/o fino ad un massimo di 18 mesi;
3. **PRECISARE** che lo specializzando sarà dotato di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti allo stesso per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. **INCARICARE** quale referente e *tutor* per l'attuazione dell'accordo, dott. Arnolfo Petruzzello, Direttore U.O.C. Patologia Clinica di questa A.O.R.N.;
5. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Servizi Sanitari, alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Appropriatelyzza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione, Patologia Clinica, al Datore di lavoro delegato, al Servizio Prevenzione e Protezione e all'Università degli Studi del Molise;
6. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la possibilità di permettere allo studente di avviare il percorso formativo di cui trattasi.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

TRA

L'Università degli Studi del Molise con sede legale in via Francesco De Sanctis, 1 – 86100 Campobasso, C.F. 92008370709 – P.I. 00745150706 d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal prof. Luca Brunese, in qualità di Rettore, nato a Napoli (NA) il 9/06/1966 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo

E

L'Azienda Sanitaria di Rilievo Nazionale (AORN) S. Anna e S. Sebastiano - Caserta con sede legale in via Ferdinando Palasciano – Caserta, P.I. 02201130610, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal dott. Gaetano Gubitosa, in qualità di Direttore Generale, nato a Benevento il 15/11/1970 e domiciliato per la carica presso l'AORN S. Anna e S. Sebastiano - Caserta

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- la proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica circa la presente convenzione;
- Visto il verbale (seduta del 15/11/2023) con il quale il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica dell'Università degli Studi del Molise ha dato parere favorevole alla richiesta del dott. Daniele SACCHI, iscritto al secondo anno della predetta Scuola ad accesso non medico, di svolgimento di attività integrative alla



formazione specialistica presso l'AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta - U.O.C. di Patologia Clinica, per un periodo di 12 (dodici) mesi, salvo eventuale proroga e salvo quanto disposto dalla presente convenzione circa il periodo effettivo di frequenza;

- Considerato che la sottoscrizione della Convenzione può avvenire in data successiva al termine iniziale, stabilito dal su citato Consiglio di Scuola, la durata effettiva del periodo di formazione del dott. Daniele SACCHI decorrerà dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione fino al compimento del periodo di 12 (dodici) mesi, salvo eventuale proroga – mediante accordo scritto tra le parti - fino ad un massimo complessivo di 18 mesi;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I. n. 402/2017, Allegato 1, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza dello specializzando, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Specializzando

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le strutture sedi della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica nonché le Strutture della rete formativa della Scuola in questione, per lo svolgimento di attività di formazione specialistica in Patologia Clinica e Biochimica Clinica il dott. Daniele SACCHI, nato a Caserta (CE) il 14/02/1989, residente a San Prisco, via dell'Orizzonte, n. 24, codice fiscale SCCDNL89B14B963W, cell. n. 345 4483862 e-mail d.sacchi1@studenti.unimol.it, biologo in formazione specialistica presso l'omonima Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi del Molise (d'ora in poi denominato "specializzando").

Art. 3

Durata

Nel caso in cui la sottoscrizione della Convenzione avvenga in data successiva al termine iniziale definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione la durata effettiva del periodo di formazione del dott. Daniele SACCHI decorrerà dalla data di sottoscrizione tra le parti e, nella fattispecie,



trattandosi di un atto soggetto a sottoscrizione digitale, dalla data di apposizione della seconda firma digitale.

L'attività di formazione disciplinata dalla presente convenzione si svolge per la durata di **12 (dodici) mesi** dalla data di ratifica bilaterale, in prima istanza fino al **31 ottobre 2024** (termine del II anno di corso) ed a seguire nel corso del III anno di corso (in caso di superamento dell'esame di II anno), salvo eventuale proroga – mediante accordo scritto tra le parti – fino ad un massimo complessivo di **18 (diciotto) mesi**.

Così come previsto dalla normativa vigente, lo specializzando non può svolgere attività di formazione presso strutture esterne per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4

Luoghi e tempi

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'UOC di Patologia Clinica, diretta dal **dott. Arnolfo PETRUZZIELLO**, quale struttura fuori rete della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, in aggiunta alle Strutture della rete formativa della predetta Scuola.

Art. 5

Obiettivi e modalità

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale allegato alla presente convenzione quale sua parte integrante.

L'attività di formazione specialistica fuori rete formativa si svolge sotto la diretta responsabilità e controllo del dott. **Arnolfo PETRUZZIELLO**, indicato quale tutor dall'Azienda.

Art. 6

Natura giuridica del rapporto

L'attività di formazione non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7

Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 8

Monitoraggio e verifica dell'attività

Durante lo svolgimento della frequenza l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.



Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9

Tutela assicurativa

Lo specializzando ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

Durante la sua permanenza presso dette strutture, lo specializzando provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 10

Sicurezza

- a) Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda gli specializzandi in formazione che si trovino presso di essa per l'espletamento di attività professionalizzante di tirocinio, di didattica o ricerca.
- b) Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
- c) È onere dell'Azienda/Ente fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.
- d) L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.
- e) Gli specializzandi in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.
- f) Gli specializzandi in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata.
- g) L'Azienda/Ente provvede all'accertamento medico nei confronti di tutti i medici in formazione specialistica, al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica e adempie agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 230/1995 per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico.
- h) Gli specializzandi in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dal soggetto ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 11

Verifica della corretta applicazione della convenzione



Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile (in qualità di tutor dello specializzando) della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 12

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante lo specializzando è tenuto:

- a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza;
- ad osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- ad osservare la normativa in materia di privacy, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale (Regolamento (UE) n. 2016/679) e al D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE.

Art. 13

Elezione di domicilio e foro di competenza

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Università degli Studi del Molise in Campobasso, via Francesco De Sanctis, 1.
- L'Azienda AORN S. Anna e S. Sebastiano – Via F. Palasciano - Caserta.

È fatto obbligo alle Parti di comunicare con PEC l'eventuale cambio di domicilio.

Art. 14

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, firmata digitalmente, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Il presente atto è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990.

Università degli Studi del Molise
IL RETTORE
(Prof. Luca Brunese)

L'Azienda AORN S. Anna e S. Sebastiano - Caserta
Il Direttore Generale
(Dott. Gaetano Gubitosa)